

# L'INAPPELLABILITÀ DEI LODI ARBITRALI

di Salvatore Scarfone\*

SOMMARIO: Introduzione. - 1. Giustizia ordinaria e giustizia sportiva - 2. Legge 23 marzo 1981 n 91 - 3. Clausola compromissoria - 4. Arbitrato irritale - 5. Il vincolo di giustizia - 6. Legge 17 ottobre 2003 n. 280 - 7. Nuovo testo dell'art. 27 dello statuto della FIGC - 8. Conclusioni.

## *Introduzione.*

Con l'approvazione del nuovo testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC) del 3 novembre 2004 si è resa definitiva la stesura dell'art. 27 relativo all' "efficacia dei provvedimenti federali e clausola compromissoria".

L'importanza di questa novella puo ben comprendersi anche in relazione all'articolata e controversa fase dei lavori preparatori che ha prodotto varie stesure tra cui quella del 4 ottobre 2004 che sembrava dover essere quella definitiva.

Approfondendo l'analisi delle differenze contenute in tali progetti e precisamente comparando il testo del vecchio articolo, quello del 4 ottobre 2004 e quello definitivo del 3 novembre 2004, si possono cogliere in tutto il loro spessore le incisive innovazioni apportate dalla riforma nell'ambito dell'*efficacia* dei provvedimenti federali in genere e di quelli emanati dagli organi di giustizia sportiva, tra cui i collegi arbitrali, in particolare.

---

\* SALVATORE SCARFONE è avvocato in Roma, specializzato in diritto sportivo, fiduciario dell'Associazione Italiana Calciatori dal 2000.

### 1. Giustizia ordinaria e giustizia sportiva.

Prima di addentrarci nell'ambito della disciplina introdotta con il nuovo testo dell'art. 27 dello Statuto FIGC è opportuno inquadrare sistematicamente il suo ambito operativo e dunque occuparci, seppur a brevi linee, del rapporto intercorente tra la giustizia ordinaria e quella sportiva nell'ambito del più complesso rapporto intercorrente tra l'ordinamento giuridico statale e quello sportivo.

All'interno di quest'ultimo, occorrerà poi analizzare i rapporti tra i vari soggetti (persone fisiche, giuridiche, enti, istituzioni) che lo compongono<sup>1</sup> con specifico approfondimento del rapporto di lavoro sportivo subordinato e della Legge n. 91 che lo regola fin dal 1981. Viste le particolarità del proprio ambito di riferimento, i parametri della giustizia sportiva sono necessariamente diversi da quelli ordinari specie per quel che concerne i tempi dei procedimenti, la stabilità e l'efficacia delle decisioni.

Tali esigenze devono ovviamente conciliarsi col rispetto dei valori gerarchicamente individuati dalle fonti statali e dunque con gli irrinunciabili diritti: di difesa, del contraddittorio, della motivazione delle decisioni, dell'imparzialità dei collegi giudicanti ecc.

### 2. Legge 23 marzo 1981 n. 91.

Al fine di predisporre la più puntuale tutela per i soggetti che popolano l'universo sportivo, nel corso degli anni e con l'ausilio delle varie componenti, tra cui quello frutto delle lunghe battaglie condotte dal sindacato dei calciatori, finalmente una legge dello Stato, la n. 91 del 23 marzo 1981, ha formalizzato e regolamentato, per la prima volta, i rapporti giuridici nell'ambito sportivo<sup>2</sup>.

Visto l'argomento che ci occupa, il nostro interesse è rivolto all'art. 4 della citata Legge che, riconoscendo precipua importanza alla contrattazione collettiva, stabilisce che l'accordo da porre a base e

---

<sup>1</sup> Per un quadro delle posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza prima della Legge 91/81: F. BIANCHI D'URSO, Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive, in *Dir. Lav.* 1972, I, 396.

<sup>2</sup> In relazione al concetto di subordinazione nel mondo dello sport: M. DE CRISTOFARO, Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 577.

fondamento del contratto-tipo, da predisporre necessariamente (a pena di nullità) nell'ambito del lavoro sportivo, deve essere raggiunto tra la federazione sportiva nazionale ed i rappresentanti delle categorie interessate attraverso le strutture operanti a livello nazionale e dunque: l'Associazione Italiana Calciatori o Allenatori da una parte e le varie Leghe di riferimento dall'altra.

Il riconoscimento di tale disciplina anche nell'ambito dello sport, come avviene in qualsiasi altro settore, ha lo scopo di regolamentare il rapporto di lavoro tra i lavoratori (atleti professionisti) ed i datori di lavoro (ogni singola società sportiva) garantendo degli standards minimi di tutela che nell'ambito degli accordi individuali possono essere soltanto migliorati.

La scelta operata dal legislatore prevede una stretta correlazione tra due atti formalmente distinti ma sostanzialmente complementari, così strettamente legati da divenire per certi fondamentali aspetti assolutamente coincidenti (vedi ad esempio i soggetti contraenti, l'efficacia del rapporto, la *ratio* della natura giuridica ecc.).

Tale scelta ha delineato a monte la predisposizione di confini ben marcati nell'ambito dei quali la libertà individuale può operare nel fissare le clausole contrattuali, dunque il contenuto del singolo contratto-tipo, al fine di rispettare i contenuti generali dell'accordo collettivo che, come abbiamo detto, sono assolutamente inderogabili in pejus per il lavoratore.

Inoltre, la forma scritta ad substantiam, oltre al deposito del contratto, ha l'ulteriore scopo di permettere i controlli della federazione di competenza sulle situazioni patrimoniali delle società e costituisce altresì il dato probatorio oggettivo su cui basare la risoluzione delle controversie velocizzandone la definizione<sup>3</sup>.

### 3. Clausola compromissoria.

L'art.4, co. 5, della Legge 91 stabilisce che le parti possono inserire una clausola compromissoria che devolve alla competenza di un collegio arbitrale le controversie nascenti dall'applicazione dei ter-

---

<sup>3</sup> Sul punto G. VIDIRI, Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della federazione sportiva nazionale, in *Riv. Dir. Sport.*, 1999, 540.

mini contrattuali<sup>4</sup>.

L'art. 25 dell'Accordo Collettivo, che ancora oggi, in regime di prorogatio essendo scaduto nel 92, continua a regolare i rapporti tra le parti in attesa del nuovo accordo in via di definizione, dispone che: "*la soluzione delle controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra la società ed il calciatore, sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre membri ...omissis*".

Coerentemente con la *ratio* del sistema, il contratto tipo recepisce espressamente tale clausola e ciò determina la vincolatività della stessa per espressa volontà delle parti.

Tale importante puntualizzazione fa salve le norme di rango superiore, gli artt. 24 e 102 della Carta Costituzionale, che, tutelando il diritto di difesa ed il diritto al giudice naturale, escludono gli arbitrati obbligatori<sup>5</sup>.

Essendo dunque l'arbitrato che ci occupa puramente facoltativo, perchè lasciato alla libera e concorde volontà dei contraenti (anche se soltanto formalmente), entra in pieno diritto tra gli strumenti che la giustizia sportiva predispone all'interno della propria struttura per la risoluzione delle questioni di carattere tecnico, disciplinare, economico o organizzativo.

#### 4. Arbitrato irrituale.

Tra queste, certamente un ruolo importante occupa la materia relativa alla composizione delle questioni di contrasto nascenti dal rapporto di lavoro sportivo e la disciplina sottesa alla salvaguardia dell'efficacia dei provvedimenti pronunciati dai collegi arbitrali costituiti sulla base degli accordi collettivi richiamati, per volontà dei contraenti, nei singoli contratti.

In tale ambito un tema decisivo è quello relativo alla natura della clausola compromissoria che determina l'esistenza stessa dei col-

---

<sup>4</sup> Sulle controversie di lavoro degli sportivi professionisti: A. DE SILVESTRI, Il contenzioso tra pariordinati nella federazione italiana gioco calcio, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 552 e 571.

<sup>5</sup> Corte Cost., 9 maggio 1997, n. 127, in *Giust. Civ.*, 1997, I, 2057; Corte Cost., 9 maggio 1996, n. 152, in *Foro it.* 1996, I, 1905; Corte Cost. 21 aprile 2000, n. 115, in *Riv. Arbitrato*, 2000, 275.

leggi e quindi dei loro provvedimenti

Per brevità di esposizione è sufficiente dire che la dibattuta questione dottrinale e giurisprudenziale intorno al tema si è risolta, ormai quasi unívocamente, ritenendo che la natura dell'arbitrato previsto nell'ambito del lavoro sportivo sia di natura irrituale<sup>6</sup>.

A tale conclusione fanno propondere una serie di rilievi sia ermeneutici che pratici.

Innanzitutto la comparazione tra l'art. 4, co. 5 della Legge 91 del 81 ed l'art. 5, co. 1, della Legge 533 del 73 (che sgancia dalla necessaria previsione negli accordi collettivi la possibilità di devolvere ad arbitri la composizione dei contrasti, favorendo la libertà individuale dei contraenti), da cui scaturisce il riconoscimento di una forma di arbitrato irrituale ex lege. Inoltre un arbitrato di tale tipo permette di rispondere molto meglio alle esigenze di celerità richieste dalla giustizia sportiva perchè sorretto da una procedura più snella ed elastica.

Non da ultimo è da tenere in considerazione il maggior grado di stabilità dei lodi arbitrali irrituali che, a differenza di quelli rituali, possono essere impugnati solo con le tipiche azioni che l'ordinamento predispone a tutela degli atti di autonomia privata dai vizi ad essi inerenti.<sup>7</sup>

Nell'ambito del settore calcistico il contenuto della norma dell'accordo collettivo, espressamente richiamato in ogni singolo contratto tipo, predispone un ulteriore rinvio ad altro documento normativo facente parte integrante dell'accordo stesso, il Regolamento, nell'ambito del quale vengono dettate le procedure da seguire innanzi ai collegi arbitrali.

Occorre però ricordare, che tutti gli sforzi compiuti dall'ordinamento sportivo per tutelare il più efficacemente possibile le decisioni prodotte dai propri organi, non implicano il sovvertimento delle regole generali dettate in ordine al principio di gerarchia delle fonti

---

<sup>6</sup> C. PUNZI, le clausole arbitrali nell'ordinamento sportivo, in *Rass. Arbitr.*, 1986, 175; G. VIDIRI, Arbitrato irrituale, federazioni sportive nazionali e d.lgs. 23 luglio 1999 n. 142, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 668; PERSICHELLI, Le materie arbitrabili all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, p.713, a contrario A. D'HARMANT FRANCOIS, Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive, in *Riv. Dir. Sport.*, 1986, 11.

<sup>7</sup> Sul punto Cass., 4 aprile 2002, n. 4841, in *Giust. Civ.*, 2002, 1212, Cass., 10 luglio 2002, n. 10035, in *Riv.it.dir.lav.*, 2003, II, 644.

normative, e dunque non escludono la possibilità per i soggetti coinvolti di rivolgersi all'autorità giuristizionale statale.

### *5. Il vincolo di giustizia.*

A tale situazione non costituisce ostacolo la clausola contenuta nello Statuto della FIGC all'art. 27, cioè il cd "vincolo di giustizia" (che ricordiamo essere cosa diversa dalla clausola compromisoria di cui ci siamo occupati).<sup>8</sup>

Il vincolo di giustizia, previsto anche a livello internazionale dall'art. 59 dello statuto FIFA, mira a garantire la maggiore impermeabilità possibile alle ingerenze degli organi statali, ma la *ratio* a cui è sotteso realizza la sua piena efficacia solo nell'ambito delle materie per le quali lo stesso ordinamento dello Stato si riconosce indifferente.

La norma in esame trova piena applicazione solo nell'ambito strettamente tecnico-sportivo e disciplinare ma non anche quando ci siano in gioco violazioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi.

### *6. Legge 17 ottobre 2003 n. 280.*

Proprio a tale proposito, per porre un sigillo formale a tali istituti e per ricomporre un ordine violato da una serie di avvenimenti che hanno determinato uno squilibrio molto pericoloso per l'esistenza stessa dell'intero mondo calcistico (caso Catania), il legislatore si è prodotto, a distanza di molti anni dalla Legge 91, nell'emanazione della Legge 17 ottobre 203 n. 280 con la specifica finalità di delineare i confini tra i due ordinamenti.

Tale legge, susseguente al Decreto Legge del 19 agosto 2003 n. 220 che con somma urgenza il legislatore era stato costretto ad emanare per porre rimedio ad una situazione divenuta insostenibile e che avrebbe certamente compromesso l'avvio dei campionati di calcio, si è però rivelata un'occasione mancata (non è certo questo l'ambito in cui

---

<sup>8</sup> F. MODUGNO, Giustizia e sport: problemi generali, in Riv. Dir. Sport. , 1993, 343, M. Sanino, L'arbitrato sportivo in Italia , in Riv. Dir. Sport. , 1993, 357.

sviluppare ed approfondire l'analisi critica della legge)<sup>9</sup>.

Quello che può dirsi è che nonostante i molti pleonasmi e le poche reali innovazioni pende su punti salienti della Legge la spada di Damocle del vaglio della Consulta alla quale prima o poi dovrà sottoporsi. C'è di positivo che il contenuto della Legge delinea e riordina il sistema della giustizia sportiva omogeneizzando le norme contenute nei numerosi statuti, regolamenti ed accordi dando una visione sistematica della disciplina dettata per la risoluzione delle controversie e sanzionando i comportamenti degli associati che violano tali prescrizioni.

Presupposto fondamentale di tale inquadramento è il riconoscimento che sia la dottrina che la giurisprudenza hanno dato al carattere privatistico della giustizia sportiva, cosa poi ribadita dalla d.lgs. n. 242 del 1999 sul riordino del CONI<sup>10</sup>.

Tale inquadramento della giustizia sportiva quale manifestazione del potere-dovere di natura privatistica delle varie federazioni sportive elimina in partenza il pericolo del contrasto di tale istituto con l'art. 102 della Costituzione.

È importante evidenziare che la Legge 280 del 2003 ha fatto salve le norme contenute nella Legge 91 relativamente alla previsione delle clausole compromissorie. Analogamente la legge fa salve anche le norme eventualmente stabilite dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni cioè quelle relative al vincolo di giustizia.

Il legislatore ha individuato quattro differenti tipi di possibili controversie a seconda del tipo di interessi che devono essere composti e da tali differenziazioni ha fatto discendere le relative ripartizioni di competenza tra la giustizia sportiva e quella ordinaria in via esclusiva o concorrente<sup>11</sup>.

Nella prima tipologia vengono ricomprese *le norme di carattere strettamente tecnico* per le quali, lo Stato si riconosce indifferente e tale indifferenza è rivolta anche alle decisioni del giudice sportivo in tale materia.

---

<sup>9</sup> Per un commento alla legge, cfr. L.GIACOMARDO, Autonomia per le federazioni ed una delega in bianco al Coni, in *Dir. e Giust.*, 2003, n. 31, 9.

<sup>10</sup> Tra tutti: S. LANDOLFI, Autorità e consenso sulla giustizia federale calcistica, in *Riv. Dir. Sport.*, 1979, 336; in giurisprudenza Cass., 5 aprile 1993, n. 4063, in *Foro it.*, 1994, I, 136.

<sup>11</sup> A. DE SILVESTRI, La giustizia sportiva nell'ordinamento federale, in *Riv. Dir. Sport.*, 1981, p. 20; M. SANINO, Diritto Sportivo, CEDAM, Padova, 2002, 455.

Ma su questo specifico punto la Legge non innova un gran ch  visto che gi  da molto tempo sia la giurisprudenza ordinaria che quella amministrativa si erano espresse in tal senso escludendo che le decisioni vertenti su tale oggetto potessero incidere su diritti soggettivi o gli interessi legittimi.

Dunque per le materia di ordine tecnico viene riconosciuta una competenza esclusiva del giudice sportivo.

Anche per quel che concerne la seconda tipologia, quella relativa alle *norme di carattere disciplinare*, la legge attribuisce una competenza esclusiva in favore della giustizia sportiva.

Tali norme, e le controversie che potrebbero sorgere dalla violazione delle stesse, riguardano l'applicazione delle sanzioni contro chi, pur appartenendo al mondo dello sport, non osserva le regole imposte dagli statuti o dai regolamenti federali.

Come detto, nell'ambito di queste due categorie   opportuno rilevare il pericolo di incostituzionalit  della Legge ed il potenziale conflitto di giurisdizione che incombe quanto meno in quella "zona grigia" costituita da tutti i conflitti sia di ordine disciplinare che di ordine tecnico che potrebbero insorgere ed incidere in maniera rilevante su diritti soggettivi o interessi legittimi dei soggetti coinvolti (si pensi ad esempio a quali interessi potrebbero essere lesi da una decisione di carattere disciplinare o tecnico che determinasse la mancata affiliazione di una societ  sportiva organizzata in forma di spa e magari quotata in borsa, la perdita di un campionato o una retrocessione)<sup>12</sup>.

Nell'art. 3 della Legge 280 si   dato spazio alla ripartizione di giurisdizione tra quella sportiva e quella statale, sia essa ordinaria che amministrativa, subordinando per  il ricorso alla giustizia statale al previo esaurimento dei gradi interni previsti dalla giustizia sportiva, per le restanti due tipologie individuate: economiche ed amministrative.

Ricordiamo per completezza di esposizione che l'ordinamento sportivo del calcio, che rappresenta la pi  completa ed articolata organizzazione del settore, in via generale prevede tre gradi di giustizia

---

<sup>12</sup> Cass. S.U. ,9 maggio 1986, n. 3092 , in Giust. Civ. , 1986, I , p. 2434 , T.A.R. Lazio , 29 marzo 1999, n. 781, in *Riv. Dir.sport* , 1999, 590, in senso contrario Cons. Giust. Amm. Sicilia, 9 ottobre 1993 , n. 536, in Foro it. 1994, 512 secondo cui tutti gli atti di esclusione e di non iscrizione di una societ  sportiva in un campionato costituiscono atti di autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo e su tali provvedimenti non si puo' riconoscere la giurisdizione del giudice amministrativo.

ripartiti tra i Giudici sportivi, le Commissioni disciplinari e la Corte d'Appello Federale (nel prosieguo CAF).

Per determinate materie si prevedono specifiche Commissioni come quella per i premi di preparazione e quella per le vertenze economiche ed i tesseramenti. Così come si prevedono ulteriori specifiche commissioni nell'ambito del settore dilettantistico come quella sugli accordi economici. Parte integrante di tale struttura sono poi i collegi arbitrali previsti dell'accordo collettivo ed operanti uno per la Lega di Serie A e B ed un altro per quella di Serie C.

A livello superiore, quello del CONI è stata poi istituita la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport che nell'ambito del settore calcistico certamente rientra tra gli organi di giustizia interni da adire prima del ricorso al giudice statale, visto l'espresso richiamo previsto dall'art. 27 dello Statuto della FIGC.

#### 7. Nuovo testo dell'art. 27 dello statuto della FIGC.

E ritornando alla nuova formulazione del testo di tale articolo e, come detto all'inizio del nostro breve excursus, all'analisi dello stesso attraverso le modifiche apportate fino alla stesura definitiva, si possono formulare le seguenti considerazioni:

l'art. 4, co. 1, dell'articolo in commento, già modificato negli stessi termini nel testo intermedio del 4 ottobre 2004, amplia lo spettro dei destinatari dei precetti includendo anche quei soggetti che svolgono attività... "*comunque rilevanti per l'ordinamento federale*".

Questa specificazione inserisce nel contesto normativo anche l'importante categoria degli agenti dei calciatori tra quelle che hanno l'obbligo di osservare lo Statuto ed ogni altra norma federale.

Il co. 2, dopo aver esplicitato che l'oggetto della norma riguarda anche le controversie che non hanno necessariamente come parte una Federazione (... *le controversie tra i soggetti di cui al co. 1 o tra gli stessi e la Federazione.....omissis*), ribadisce con più accentuato rigore l'obbligo di accettazione della piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento della FIGC, dei suoi organi o soggetti delegati (tra cui dunque anche i collegi arbitrali) .

Il vecchio testo si esprimeva in modo meno perentorio stabilendo che tutti i soggetti di cui al co. 1 (tra cui, come abbiamo appena evidenziato, non venivano ricompresi gli agenti dei calciatori) ... "as-

sumevano l'impegno ad accettare" ....e non come oggi avviene col testo riformato, "accettano" automaticamente e senza eccezioni per il solo fatto di appartenere all'ordinamento settoriale sportivo e per i vincoli assunti con la costituzione del rapporto sportivo determinatasi attraverso la propria libera manifestazione di volontà tradottasi nell'affiliazione o nel tesseramento.

L'art. 27, co. 3, dello Statuto della FIGC presenta forse la più importante innovazione il cui senso,(e lo sforzo compiuto dall'Associazione Calciatori, in modo particolare, per l'inserimento di tale modifica ) si coglie pienamente attraverso l'analisi intergale dei testi delle tre stesure : quella precedentemente in vigore, quella approvata provvisoriamente dall'assemblea straordinaria del 4 ottobre 2004 e quella definitiva del 3 novembre 2004.

La prima: "*in riferimento alle controversia tra uno dei soggetti di cui al comma 1 e la Federazione, per le quali siano esauriti i gradi interni della giustizia federale, su istanza del soggetto interessato o della Federazione , è obbligatorio sottoporsi al tentativo di conciliazione davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI.....omissis*".

La seconda: "*le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la Federazione per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale , possono essere devolute su istanza della parte interessata , unicamente alla cognizione conciliativa ed arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali. Fermo restando il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto CONI, non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria .....omissis*"

La terza ed ultima: "*le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la Federazione per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale , possono essere devolute su istanza della parte interessata , unicamente alla cognizione conciliativa ed arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali. Non sono soggette a procedimento di conciliazione o arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria, Fermo restando il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 12 dello statuto CONI, non sono*

*soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura tecnico-disciplinare.....omissis”*

### *8. Conclusioni.*

Mentre è del tutto chiara la portata innovativa della norma comparando il precedente testo in vigore e quello novellato, potrebbe non apparire a prima vista molto chiara la differenza tra il testo previsto nella stesura intermedia del 4.10.04 e quello della stesura definitiva del 3.11.04.

Invero, tra quest'ultimi l'unica ma fondamentale differenza riguarda la postposizione della proposizione: “*Fermo restando .....ecc.....*,” dopo la statuizione relativa alle controversie decise con lodo arbitrale.

Nel testo definitivo tutti i soggetti di cui all'art. 27, co. 1, dello Statuto della FIGC, ed ora anche gli agenti dei calciatori, accettano la piena e definitiva efficacia dei provvedimenti adottati dai collegi arbitrali emessi su istanza dei tesserati senza che sia prevista la possibilità di impugnarli, non solo in via arbitrale ma tanto meno in via *meramente conciliativa*, innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.

*Dunque con tale nuova norma si stabilisce la piena ed esclusiva efficacia dei lodi arbitrali e soprattutto la loro inappellabilità. I soggetti che violassero tali disposizioni sarebbero sottoposti alle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva nell'art. 11 bis di recente introduzione (comma 4 del nuovo art. 27).*

Di fatto si delineano, all'interno dell'ordinamento sportivo, tre grandi gruppi che racchiudono tre diversi tipi di provvedimenti:

- 1) quelli che, esauriti i gradi interni di giustizia federale, possono essere unicamente devoluti alla cognizione conciliativa ed arbitrale della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il CONI (fermo restando i limiti previsti dalle norme che hanno istituito il nuovo organo);
- 2) quei provvedimenti per i quali sarà possibile invocare la Camera solo in funzione conciliativa, (quelli che rientrano nei limiti di cui sopra);
- 3) quelli per i quali non è possibile ricorrere, in alcun caso, ad alcun organo stante la loro piena e definitiva efficacia (come i lodi arbitrali previsti dagli accordi collettivi).

L'ultimo comma dell'art. 27 prevede poi la deroga, già introdotta dal testo precedente, della possibilità di proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CONI avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione.

A conclusione di tale pur breve analisi è opportuno evidenziare gli sforzi profusi da tutte le componenti istituzionali nel rendere sempre meno permeabile e dunque più autonomo il mondo dello sport che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con una serie di problematiche nuove, dovute agli inevitabili influssi del "mondo che cambia", sia a livello interno che internazionale.

Confrontandosi con essi si è scoperto debole e soprattutto inadatto ad affrontare con gli strumenti attuali il futuro a cui lo sport mondiale andrà necessariamente incontro.

Un importantissimo punto di partenza per un rilancio di tutto il movimento sportivo è senza dubbio costituito dallo specifico riconoscimento che la nuova Costituzione Europea ha dato allo Sport e da questo occorrerà trovare nuove energie per avviare il rinnovamento di uno dei cardini di qualsiasi ordinamento autonomo: la struttura normativa su cui si basa la propria organizzazione.